

## CONTRATTO DI SCRITTURA

Rassegna “ ” - 2021

Prot. Gen.le Comune di Carpi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CIG n. \_\_\_\_\_

L'anno 2021 (duemilavent) il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Carpi, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

GIOVANNI LENZERINI, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù del Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n. 70795 del 17/12/2019 e dell'art. 107. comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, e art. 48 comma III dello Statuto Comunale, di seguito denominato “ORGANIZZATORE”;

e

\_\_\_\_\_, agente non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ ( ) in via/piazza/corso \_\_\_\_\_, N. \_\_ – C.F e P.Iva \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ( ) al n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata “COMPAGNIA”;

### si conviene e si stipula quanto segue:

#### 1 - Oggetto della prestazione

L'ORGANIZZATORE scrittura la COMPAGNIA per lo spettacolo/concerto:

#### titolo, di e con .....

da effettuarsi presso - Carpi (MO) in data

- \_\_\_\_\_ alle ore

Elementi d'obbligo dovranno considerarsi: la compagnia come da locandina. La mancanza dell'elemento d'obbligo prima dell'inizio dello spettacolo consente all'ORGANIZZATORE la risoluzione del contratto, fatti salvi i casi indicati al punto 7 del presente contratto.

La COMPAGNIA assumerà a proprio carico le spese relative ai compensi e contributi degli artisti e tecnici, loro ospitalità e trasferimenti ed invierà all'ORGANIZZATORE l'agibilità INPS /Ex-Enpals), nei giorni precedenti il debutto su piazza dello spettacolo.

#### 2 – Cachet e compensi

L'ORGANIZZATORE corrisponderà alla COMPAGNIA un cachet complessivo a produzione completa, per quanto precisato al punto 1 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), oltre IVA di legge al \_\_%, per complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

#### 3 - Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà, a spettacolo regolarmente svolto, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.

La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all'ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità dei pagamenti qui compresi.

Le fatture saranno accettate dall'ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio **UFT5W3**. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni:

Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI)

- CIG : Codice Identificativo di Gara: \_\_\_\_\_ (rif.2.1.2.7 CodiceCig)

- IMPEGNO: Anno e Numero dell'Impegno di spesa: \_\_\_\_/\_\_\_\_ (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa

Convenzione) - (Assunto con **DT n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**)

-In base all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo **split payment**: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E' obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment". La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

#### 4 – Tracciabilità dei pagamenti.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

La COMPAGNIA si impegna quindi a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto, se non ancora inviati in precedenza, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità).

#### 5 – Autorizzazioni e permessi SIAE.

La COMPAGNIA invierà all'ORGANIZZATORE entro 10 giorni dalla data di debutto dello spettacolo, il permesso generale SIAE o altre indicazioni inerenti necessarie.

L'ORGANIZZATORE, provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima dell'inizio dello spettacolo. L'ORGANIZZATORE provvederà a propria cura e spese al pagamento dei Diritti d'Autore.

#### 6 – Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo.

L'ORGANIZZATORE fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1, in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche dello spettacolo sulla base della Scheda Tecnica della COMPAGNIA che forma parte integrante del presente contratto.

La COMPAGNIA dichiara di essere a conoscenza delle misure del palcoscenico e delle dotazioni tecniche dell'Arena spettacoli.

L'ORGANIZZATORE assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di Vigilanza Antincendi ed effettuerà un'adeguata pubblicità dello spettacolo, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dalla COMPAGNIA.

Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l'effettuazione dello spettacolo e che ogni prestatore d'opera sia dell'ORGANIZZATORE che della COMPAGNIA agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive, a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.

Posti riservati per COMPAGNIA - L'ORGANIZZATORE metterà a disposizione della COMPAGNIA n. 10 (dieci) omaggi/posti riservati per la data dello spettacolo, il non utilizzo dovrà essere segnalato per tempo alla Direzione del Teatro affinché i biglietti possano essere messi in vendita al pubblico.

#### 7 – Annullamenti e penali

Nei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, il presente contratto è da considerarsi risolto senza oneri per le parti.

Nel caso in cui lo spettacolo dovesse essere annullato dall'ORGANIZZATORE per maltempo, l'ORGANIZZATORE provvederà a riconoscere alla COMPAGNIA:

- il pagamento del 50% del cachet complessivo indicato al punto 2 del presente contratto se l'annullamento avviene precedentemente alla 24 esima ora prima dell'orario di inizio dello spettacolo;
- il pagamento del 100 % del cachet complessivo indicato al punto 2 del presente contratto se l'annullamento successivamente alla 24 esima ora prima dell'orario di inizio dello spettacolo.

Nel caso in cui lo spettacolo non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi euro \_\_\_\_\_ (/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima della data di inizio dello spettacolo indicata al punto 1.

Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data dello spettacolo, dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di quelle ad oggi vigenti, la COMPAGNIA e l'ORGANIZZATORE analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate.

#### 8 – Sicurezza del lavoro.

Il legale rappresentante della COMPAGNIA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei

propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.

In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La COMPAGNIA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell'Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

La COMPAGNIA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.

La COMPAGNIA dichiara di conoscere nella loro totalità le Linee Guida anticovid-19 in ordine allo svolgimento degli spettacoli all'aperto e al chiuso, così come emanate dalle competenti autorità sovraordinate ed in corso di validità.

#### 9 – *Responsabilità custodia materiali e polizza*

L'ORGANIZZATORE si rende responsabile della buona conservazione del materiale della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione durante il periodo di permanenza della stessa. La responsabilità è riferita a furto, manomissione, incendio, ecc. Sono a carico dell'ORGANIZZATORE tutte le responsabilità relative all'agibilità del locale e delle strutture impiegate per la rappresentazione. La COMPAGNIA è espressamente sollevata (salvo sue colpe) da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi in relazione allo spettacolo. L'ORGANIZZATORE assicura di essere munito di polizza assicurativa per i materiali e per eventuali infortuni derivanti dalla responsabilità civile, durante la permanenza della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione per un massimale NON INFERIORE a 2.500.000,00 di Euro, abbinato a limite singolo per danni fisici e danni materiali.

#### 10 – *Cause di risoluzione del contratto.*

1. L'ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l'ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d'esecuzione dello spettacolo come indicati all'art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;
- perdita, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Nel caso di risoluzione, l'ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### Art. 11 – Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della COMPAGNIA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

#### Art. 12 - Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è

disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it) oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it) oppure nella sezione Privacy del sito.

13 – *Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto*

La COMPAGNIA si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 10 giorni dal ricevimento, all'indirizzo [restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it), il presente contratto sottoscritto mediante firma digitale dal legale rappresentante unitamente al modulo F24 in allegato, attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

In allegato:

- modulo F24 imposta di bollo sul contratto

Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Modena.  
Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente  
Dott. GIOVANNI LENZERINI

---

LA COMPAGNIA

Il Legale Rappresentante

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 11,12,13

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente  
Dott. GIOVANNI LENZERINI

---

LA COMPAGNIA

Il Legale Rappresentante

---